

## Italy - Tribunale di Cagliari, 3 aprile 2013, No. RG 8192/2012

**Country of Decision:**

Italy

**Country of Applicant:**

Nigeria

**Date of Decision:**

03-04-2013

**Citation:**

No. RG 8192/2012

**Court Name:**

Tribunale civile di Cagliari

**Keywords:**

Appartenenza ad un determinato gruppo sociale  
Mutilazione genitale femminile  
Persecuzione basata sul sesso  
Responsabili di persecuzione o di danno grave  
Soggetti che offrono protezione  
Status di rifugiato

---

**Relevant Legislative Provisions:**

European Union Law > [EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004](#) [1] > [Art 2](#) [2] > [Art 2 \(c\)](#) [2]

European Union Law > [EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004](#) [1] > [Art 2](#) [2]

European Union Law > [EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004](#) [1] > [Art 9](#) [3]

---

**Headnote:**

Gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertato che tali atti siano specificamente riferibili alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE.

#### **Facts:**

La ricorrente aveva dichiarato di aver subito nel proprio Paese di origine maltrattamenti dalla seconda moglie di suo padre e di avere successivamente trovato ospitalità presso la famiglia della zia, di avere subito violenza sessuale nel contesto familiare dal marito della zia e di essersi allontanata infine per evitare di essere sottoposta ad un intervento di mutilazione genitale in previsione di un matrimonio concordato.

Giunta in Italia domandava protezione internazionale. La Commissione territoriale rigettava la domanda ritenendo non credibile l'istanza e comunque non sussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento della protezione internazionale. Contro il rigetto veniva proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

---

#### **Decision & Reasoning:**

Il Tribunale ha ritenuto che, in virtù della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia, si deve ritenere che la mutilazione genitale femminile vada considerata quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza al genere femminile. Non solo, qualora, come nel caso di specie per la Nigeria, essa sia generalmente praticata nonostante una previsione legislativa di sanzione, deve ritenersi che sussista l'ulteriore presupposto di un'impossibilità per la richiedente di avvalersi della protezione del proprio paese di origine.

---

#### **Outcome:**

Accoglimento del ricorso e riconoscimento dello status di rifugiato.

---

#### **Attachment(s):**



[Original Judgment - No. 8192.2012.pdf](#)[4]

---

#### **National / Other Legislative Provisions:**

[Italy - Legislative Decree No. 251/2007](#) [5]

[Italy - Constitution - Art 3](#) [6]

[Italy - Constitution - Art 2](#) [7]

---

#### **Links:**

[1] <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/qualification-directive>

[2] <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/qualification-directive#Art%202%20QD>

[3] <http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/qualification-directive#Art%209%20QD>

[4] <https://www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/Original%20Judgment%20-%20No.%208192.2012.pdf>

[5] <https://www.asylumlawdatabase.eu/it/taxonomy/term/7375>

[6] <https://www.asylumlawdatabase.eu/it/taxonomy/term/7380>

[7] <https://www.asylumlawdatabase.eu/it/taxonomy/term/8035>